



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del **18 maggio 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32654** del registro di Segreteria proposto in riassunzione da: **B. R., OMISSIS**, rappresentato e assistito dall'Avv. Andrea Leoncini (c.f. LNCNDR78L13G489K – e-mail PEC: leoncini.andrea@pec.it – fax: 045.2078370) e dall'Avv. Andrea Chiamenti (CHMNDR74A29I775B – Pec: stlchiamenti@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico di cui all'indirizzo PEC: leoncini.andrea@pec.it., giusta procura alle liti rilasciata in separato file;

Ricorrente in riassunzione

nei confronti di:

INPS (*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, - cf : 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. N. 37875/7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.;

Resistente in riassunzione

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del **18 maggio 2026**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, gli avvocati Andrea Chiamenti e Andrea Leoncini, per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. R. B., alle dipendenze dell'AGEC (Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona), azienda speciale del Comune di Verona, dal 19 giugno 1999 con qualifica di operaio polivalente e mansioni di operatore cimiteriale, è iscritto alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL) della Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto.

Su istanza del datore di lavoro del 3 novembre 2022 (prot. n. 0024118/2022), volta all'accertamento delle condizioni di inabilità del dipendente, la Commissione medico-legale del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Medicina Legale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, all'esito della visita collegiale dell'11 maggio 2023, giudicava all'unanimità il B. «inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi

proficuo lavoro»; il relativo verbale era trasmesso con nota prot. n. 95280 del 16 maggio 2023 (doc. n. 2).

Una volta acquisito il giudizio della Commissione sanitaria, l'AGEC comunicava all'Ispettorato territoriale del lavoro di Verona, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966, l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dall'inabilità assoluta e permanente del dipendente a qualsiasi proficuo lavoro e dalla conseguente impossibilità di adibirlo ad altra mansione (doc. n. 3). Dopo la convocazione delle parti dinanzi la Commissione provinciale di conciliazione (nella seduta del 6 giugno 2023, rinviata al 22 giugno 2023), la procedura si concludeva con l'adesione alla proposta conciliativa del Presidente e con la risoluzione del rapporto a fronte di un incentivo all'esodo (doc. n. 4). Il rapporto di lavoro cessava il 30 giugno 2023, come da modello UNILAV, da successiva conferma del datore di lavoro e dal verbale di conciliazione.

Il 12 luglio 2023 il B., per il tramite del Patronato ITAL-UIL di Verona, presentava domanda di «pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica» (doc. n. 5).

Con avviso prot. n. OMISSIS del 24 settembre 2023, comunicato il 5 ottobre 2023, l'INPS respingeva la domanda per due ordini di ragioni: il verbale trasmesso non recava, tra i componenti della Commissione, il medico incaricato dall'Istituto; la cessazione dal servizio risultava intervenuta per risoluzione consensuale, anziché per dispensa per inabilità (doc. n. 1). Veniva in proposito richiamata la normativa in materia (art. 7 della legge n. 379/1955 e art. 13 della legge n. 274/1991). Il ricorso amministrativo proposto al Comitato di vigilanza il 20 ottobre 2023 (doc. n. 6) rimaneva privo di riscontro nel termine di novanta giorni.

2. Con ricorso iscritto al n. OMISSIS R.G., depositato il 5 marzo 2024, il sig. B. adiva il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, reiterando le domande di accertamento del diritto alla pensione di inabilità e di condanna dell'Istituto. Costitutosi il 3 maggio 2024, l'INPS eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1214/1934. Con sentenza n. OMISSIS, pubblicata il 9 ottobre 2025 e comunicata il successivo 10 ottobre, il Tribunale di Verona dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

3. Con ricorso in riassunzione depositato il 16 dicembre 2025, il sig. B. riassumeva il giudizio dinanzi questa Sezione, richiamando integralmente l'atto introduttivo e i documenti prodotti nel giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Ad avviso del ricorrente, sussisterebbe il diritto alla pensione di inabilità, ricorrendone i presupposti di legge e, in particolare: il verbale della Commissione sanitaria attesterebbe la ritualità e la conformità normativa dell'accertamento; l'eventuale assenza del medico dell'Istituto non sarebbe a lui imputabile, non essendo egli legittimato a sindacare la composizione del collegio medico; la risoluzione consensuale - quale esito della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966 attivata dal datore di lavoro in ragione dell'inabilità del dipendente – sarebbe riconducibile alla volontà risolutiva del datore di lavoro. La difesa concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione e la condanna dell'INPS a riconoscerla, liquidarla e quantificarla, con decorrenza dalla data della domanda (12 luglio 2023), vittoria di spese e riserva di consulenza tecnica contabile sulla quantificazione.

4. In data 30 aprile 2026 si costituiva l'INPS, ribadendo le ragioni del diniego del trattamento pensionistico. Secondo l'Istituto, difetterebbe il requisito della

risoluzione del rapporto per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro, essendo la cessazione intervenuta per risoluzione consensuale (come si evincerebbe dal modello UNILAV, dal verbale di conciliazione e dai chiarimenti dell'AGEC). Il verbale della Commissione medica non recherebbe inoltre la menzione della partecipazione del medico dell'INPS, né alcuna giustificazione dell'eventuale impedimento. L'Istituto concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in riassunzione e di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese.

5. All'udienza del **18 maggio 2026** le parti presenti concludevano come da verbale e la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va rilevato che il giudizio è stato ritualmente e tempestivamente riassunto. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, c.g.c., quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, purché essa sia riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Verona, con sentenza n. OMISSIS pubblicata il 9 ottobre 2025, ha declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti ai sensi dell'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214. Il ricorso in riassunzione, depositato il 16 dicembre 2025, è dunque tempestivo, rientrando ampiamente nel termine perentorio. Le domande riproposte coincidono integralmente con quelle formulate avanti il giudice del lavoro, sicché non si pone alcuna questione di novità; le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono quindi essere valutate da questo Giudice come argomenti di prova (art. 17, comma 6, c.g.c.).

2. Nel merito, il diritto alla pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro - invocato dal ricorrente, operaio polivalente con mansioni di operatore cimiteriale alle dipendenze dell'AGEC e iscritto alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali - presuppone, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dell'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, la concorrenza di tre requisiti: il riconoscimento medico-legale dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, reso dalla competente commissione; un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni; la risoluzione del rapporto per dispensa dal servizio per inabilità permanente. Il requisito dell'anzianità è pacificamente integrato, avendo il ricorrente prestato servizio alle dipendenze dell'AGEC dal 19 giugno 1999 al 30 giugno 2023; circostanza non contestata dall'Istituto. Controversa è invece la sussistenza del primo e del terzo requisito, avendo l'INPS opposto al riconoscimento due distinti motivi: l'assenza del proprio medico rappresentante nella commissione sanitaria che ha accertato l'inabilità e la forma consensuale della cessazione del rapporto. Entrambe le dedotte ragioni ostative alla concessione del trattamento pensionistico sono infondate, per le ragioni che seguono.

2.1. L'art. 13 della legge n. 274/1991 prescrive, al comma 1, che le domande di pensione fondate sull'inabilità non derivante da causa di servizio siano corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, attestante, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; al comma 2, che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore è iscritto, nonché (su richiesta e a spese dell'interessato) da un medico di fiducia di quest'ultimo.

Ciò premesso, la dedotta invalidità del giudizio del collegio medico legale, in conseguenza della mancanza del medico INPS quale membro della Commissione Medica Asl ex art. 13 legge n. 274/1991, è infondata.

In primo luogo, la norma di cui al cit. art. 13, l. n. 274/1991, nel prevedere l'integrazione del collegio con il medico della Cassa, non commina alcuna nullità né eleva tale presenza a condizione di validità dell'accertamento, mediante formule quali «a pena di nullità» o equivalenti. La qualificazione del proprio medico come «membro indefettibile del collegio medico-legale», prospettata dall'INPS, è dunque frutto di un'interpretazione priva di riscontro nel dato normativo.

Alla luce del principio di tassatività delle cause di invalidità, il vizio attinente alla composizione dell'organo collegiale non incide quindi sulla validità del riconoscimento medico-legale dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, reso dalla competente commissione. L'INPS non ha invero mai contestato, né in sede amministrativa né in giudizio, il merito del giudizio medico-legale, limitandosi a eccepirne la regolarità formale. In altri termini, il giudizio di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, espresso all'unanimità dalla commissione dell'ULSS 9 Scaligera l'11 maggio 2023, non è mai stato posto in dubbio sotto il profilo clinico. L'accertamento medico-legale, quale primo requisito del diritto all'odierno esame, deve perciò ritenersi integrato.

In secondo luogo, il vizio lamentato dall'INPS non sarebbe comunque opponibile al ricorrente. La designazione del medico rappresentante della Cassa e la garanzia della sua presenza alla seduta costituiscono un adempimento organizzativo riservato all'Istituto: la procedura era stata attivata dall'AGEC nel novembre 2022, oltre sei mesi prima della seduta dell'11 maggio 2023, sicché l'ente previdenziale disponeva di tempo ampiamente sufficiente per provvedere. Ove il medico non fosse stato presente

e il verbale non ne avesse dato conto, il vizio sarebbe comunque imputabile in via esclusiva all'INPS. Opporre al lavoratore, riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente, un vizio procedurale generato dal mancato adempimento di un onere organizzativo dell'Istituto resistente consentirebbe a quest'ultimo di avvalersi del proprio inadempimento: esito non conforme ai canoni di buona fede e alla garanzia di cui all'art. 38 Cost., che assicura al lavoratore inabile mezzi adeguati alle esigenze di vita. Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza contabile, secondo cui l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro è demandato in via esclusiva al collegio medico istituito presso l'azienda sanitaria (competenza tuttora vigente, non essendo l'art. 13 della legge n. 274/1991 abrogato) e le carenze procedurali addebitabili all'amministrazione non possono ricadere sull'interessato (Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 75/2016).

2.2. La risoluzione del rapporto per dispensa dal servizio per inabilità permanente (art. 7, comma 1, lett. a), legge n. 379/1955; art. 13 legge n. 274/1991) è stata ritenuta dall'INPS insussistente, sull'assunto che la cessazione del rapporto sia intervenuta mediante risoluzione consensuale. Anche tale rilievo è infondato.

In proposito, occorre rilevare che l'AGEC è azienda speciale del Comune di Verona ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ossia ente strumentale dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, inquadrabile nella categoria degli enti pubblici economici, i cui rapporti di lavoro con i dipendenti hanno natura privatistica, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6011/2025 e giurisprudenza ivi richiamata, *ex multis*, Cass. S.U. n. 1274 del 1998; id Cass. S.U. n. 9095 del 2007, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 17/04/2007, n. 9095). Da tale qualificazione discendono due conseguenze: da un lato, la piena applicabilità della procedura di cui all'art. 7

della legge 15 luglio 1966, n. 604; dall'altro, l'iscrizione del sig. B. alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), circostanza pacifica e non contestata, dalla quale deriva, oltre che la giurisdizione contabile in materia pensionistica, l'applicabilità della disciplina della pensione di inabilità di cui alla legge n. 274/1991.

Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la risoluzione consensuale intervenuta nel caso di specie non è assimilabile né alla risoluzione consensuale ordinaria né alle dimissioni volontarie. Essa costituisce infatti l'esito di una procedura avviata unilateralmente dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966 (nel testo introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), in ragione dell'accertata inabilità assoluta e permanente del lavoratore. Ricevuto il giudizio della commissione sanitaria, l'AGEC ha comunicato all'Ispettorato territoriale del lavoro l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dall'inabilità; la successiva conciliazione obbligatoria si è conclusa con una risoluzione consensuale incentivata, al solo fine di prevenire il contenzioso relativo all'impugnazione del licenziamento. La causa concreta della cessazione del rapporto deve dunque essere individuata nell'inabilità del lavoratore, e non in una sua libera determinazione negoziale.

Il requisito della «dispensa dal servizio per inabilità» deve essere riferito alla causa della cessazione del rapporto, e non alla sua veste formale. La dispensa dal servizio costituisce infatti, in senso proprio, il provvedimento amministrativo unilaterale con cui l'amministrazione risolve il rapporto di pubblico impiego del dipendente dichiarato inabile; istituto che, tuttavia, non ha un corrispondente nel rapporto di lavoro di diritto privato, quale quello intercorso tra il sig. B. e l'AGEC; rapporto che si risolve secondo gli strumenti propri del diritto comune.

Qualora il requisito fosse inteso nella sua sola dimensione formale, la prestazione pensionistica in esame resterebbe strutturalmente preclusa a un'intera categoria di iscritti alla CPDEL della Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto, vale a dire ai dipendenti con rapporto privatistico degli enti locali e delle relative aziende speciali, ai quali la legge n. 274/1991 riconosce il trattamento pensionistico in ragione della sola iscrizione previdenziale: esito manifestamente incompatibile con la *ratio* della disciplina. Per tali soggetti, il requisito deve dunque ritenersi integrato ogniqualvolta il rapporto si risolva in conseguenza dell'accertata inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, indipendentemente dalla forma (negoziale o conciliativa) attraverso cui la cessazione venga formalizzata. Tale interpretazione risulta coerente sia con la *ratio* della normativa sia con l'art. 38 Cost., consentendo l'accesso alla prestazione pensionistica al lavoratore con rapporto privatistico iscritto alla CPDEL, per il quale la «dispensa dal servizio» non può che assumere le forme proprie del rapporto di diritto privato. Nel caso di specie, peraltro, la procedura è stata attivata unilateralmente dal datore di lavoro proprio in ragione dell'inabilità del lavoratore e, in difetto di questa, non vi sarebbero stati né l'avvio della procedura di licenziamento né la cessazione del rapporto di lavoro.

Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si evince dalla stessa disciplina dell'art. 7 della legge n. 604/1966. Il comma 7 della disposizione rinvia, per la risoluzione consensuale intervenuta all'esito della procedura, alla disciplina in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), riconosciuta a tale forma di cessazione in quanto equiparata, sul piano causale, alla disoccupazione involontaria. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato i limiti di tale equiparazione (Cass., sez. lav., 24 marzo 2026, n. 6988), chiarendo che il riconoscimento della prestazione presuppone che la risoluzione consensuale sia

intervenuta nell'ambito della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966, caratterizzata dalla preventiva comunicazione del datore di lavoro all'Ispettorato territoriale del lavoro dell'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In assenza di tale comunicazione — come nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, nella quale le parti si erano limitate a concordare la risoluzione consensuale del rapporto — l'equiparazione non opera. Ove invece, come nel caso di specie, la comunicazione sia intervenuta, è la stessa iniziativa datoriale formalizzata nella procedura a qualificare la cessazione come involontaria, nonostante la veste consensuale. Ne consegue che anche la cessazione del rapporto del sig. B., pur formalmente consensuale, deve essere qualificata, anche ai fini previdenziali, come cessazione involontaria riconducibile all'iniziativa datoriale assunta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966.

La giurisprudenza contabile ha altresì riconosciuto che l'assenza o l'irritualità del formale provvedimento di dispensa non preclude il diritto a pensione del lavoratore dichiarato inabile, non potendo le carenze dell'amministrazione nella gestione del procedimento risolversi in pregiudizio dell'interessato (Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 75/2016). Se il diritto non è precluso neppure dalla mancanza del formale provvedimento di cessazione dal servizio (cit. sent. n. 75/2016), a maggior ragione non può esserlo laddove la cessazione del rapporto sia effettivamente intervenuta e sia stata, nella sostanza, determinata dall'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Alla luce delle predette argomentazioni, deve pertanto ritenersi integrato anche il terzo requisito richiesto ai fini dell'erogazione del trattamento pensionistico oggetto di controversia.

3. Per tutto quanto esposto, questo Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del sig. R. B. alla pensione per inabilità assoluta e permanente a

proficuo lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ossia dal 1° agosto 2023, essendo stata la domanda presentata il 12 luglio 2023 (in data successiva alla cessazione dal servizio intervenuta il 30 giugno 2023). L'INPS è pertanto condannato a liquidare e corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico dalla predetta decorrenza, nonché gli arretrati maturati a decorrere dalla medesima data. Sulle somme arretrate spetta, dalle singole scadenze di ciascun rateo sino all'integrale soddisfo, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016). Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della complessità e dell'assoluta novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere Innocenza Zaffina

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 04/06/2026

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso

di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo